

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
SERVIZIO 8 – “PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE”

**Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale  
da ditta individuale “Dott. Conigliaro Pietro” a società “Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.”**

**Il Dirigente del Servizio 8**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
- Visto** il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in particolare, l’articolo 4;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- Visto** il D.A. n. 1132 del 18 luglio 2014 in materia di mutamenti della titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie;
- Vista** la Circolare n. 17/2014 del 30 dicembre 2014 “Definizione di procedure uniformi per lo svolgimento delle verifiche per l’accreditamento”;
- Visto** il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 “*Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002*”;
- Visto** il D.A. n. 319 del 2 marzo 2016 “*Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 dell’Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento. Definizione dei tempi per l’adeguamento. Percorso per l’istituzione dell’organismo tecnico accreditante*”;
- Visto** il D.P.R.S. n. 2761 del 18 giugno 2020 con il quale all’Ing. Mario La Rocca è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
- Visto** il D.D.G. n. 2355 del 23 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 8 “Programmazione Territoriale”, stipulato il 19 dicembre 2019 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e il Dott. Francesco Paolo La Placa;

- Visto** il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.D. n. 401 del 11 marzo 2016, con il quale è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca specialistica di oculistica, alla ditta individuale "Dott. Conigliaro Pietro", partita IVA 02926950821 con sede nel Comune di Carini (PA) in via Sansone n. 21;
- Vista** l'istanza del 18 maggio 2021, e relativa documentazione allegata, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 24719 del 18 maggio 2021, con la quale il Legale Rappresentante della struttura denominata "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l." ha chiesto il trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1132/2014, della struttura "Dott. Conigliaro Pietro";
- Visto** l'atto notarile stipulato il 23 aprile 2021 (rep. n. 2409 – raccolta n. 1556) con il quale viene costituita la Società "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.";
- Vista** la nota prot. n. 24901 del 19 maggio 2021 con la quale il Servizio 8 ha trasmesso l'istanza in questione all'Area Interdipartimentale 2-DASOE ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nell'art. 3 del D.A. 1132/2014;
- Vista** la nota dell'ASP di Palermo prot n. 963 del 18 maggio 2021, assunta al prot. n. 25638 del 24 maggio 2021, con la quale si trasmette copia dell'Autorizzazione sanitaria n. 960 del 18 maggio 2021, concessa alla struttura in argomento, a seguito dell'istanza per voltura alla società "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l." ;
- Vista** la nota la pec del 26 maggio 2021, assunta al prot. n. 26407 del 27 maggio 2021, con la quale l'Area Interdipartimentale 2-DASOE, trasmette la nota dell'ASP di Palermo prot n. 1322/DP del 25 maggio 2020, con la quale il Direttore f.f. del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Palermo, con riferimento alla nota DASOE prot. n. 24873 del 20 maggio 2021, avendo attivato con le autorità interessate le procedure con riguardo ai requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.A. 1132/2014, avuto riscontro sul possesso dei requisiti soggettivi, comunica la conclusione delle stesse con esito negativo;
- Vista** la nota prot. n. 25737 del 26 maggio 2021, assunta al prot. n. 26407 del 27 maggio 2021, con la quale l'Area Interdipartimentale 2-DASOE, ha comunicato che la struttura "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.", è risultata conforme ai requisiti per l'accreditamento fissati dalla normativa regionale generale e di settore;
- Vista** la "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della società denominata "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.", dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011, n.159;
- Vista** la scheda dati ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 06 settembre 2011 n.159, compilata e firmata dal legale rappresentante della società in argomento;
- Vista** la nota prot. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0069792\_20210514 datata 14 maggio 2021- Banca Dati Nazionale Antimafia - con la quale si comunica che a carico della suindicata società "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D.lgs;
- Ritenuto** di dovere emanare il provvedimento con il quale si trasferisce il rapporto di accreditamento istituzionale di che trattasi alla società denominata "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.", con sede nel Comune di Carini (PA) in via Sansone n. 21, fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

## **DECRETA**

- ART. 1** Per i motivi in premessa citati, si approva il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale della struttura denominata "Dott. Conigliaro Pietro", alla società denominata "Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.", partita IVA 06956360827, per la gestione dell'ambulatorio specialistico di oculistica, con sede nel Comune di Carini (PA) in via Sansone n. 21.

- ART. 2** Ai sensi del D.A. 463/2003, il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla società denominata “Studio Oculistico Conigliaro S.r.l.” con sede nel Comune di Carini (PA) in via Sansone n. 21, ha validità triennale. In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione tecnologica della struttura accreditata e dopo l’acquisizione dell’autorizzazione sanitaria, se richiesta, dovrà essere presentata al Servizio 8 “Programmazione Territoriale” apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per l’accreditamento.
- ART. 3** L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento della autorizzazione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011, n.159.
- ART. 4** Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.67 del D.lgs. 06 settembre 2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e integralmente nel sito web del Dipartimento Pianificazione Strategica.

Palermo, 27.05.2021

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco Paolo La Placa